

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo 1° luglio 1993 — 30 giugno 1994 a 1 897 ecu/t.

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,*Articolo 2*visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U;

b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

*Articolo 3*considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino<sup>(5)</sup>,Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12).<sup>(2)</sup> GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 31. 5. 1993.<sup>(4)</sup> GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).